

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 29/07/2010

All'indirizzo <http://xn--leggedistabilit2013-kub.diritto.it/docs/30007-non-pu-ritenersi-legittima-la-richiesta-fatta-al-ricorrente-di-fornire-le-generalit-e-i-dati-di-patente-del-conducente-in-pendenza-del-ricorso-proposto-davanti-a1-gdp-avverso-il-verbale-principal>

Autore: Matranga Alfredo

**Non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti a1 GdP avverso il verbale principale**

***Non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti al GdP avverso il verbale principale***

E' questo il principio con cui il GdP di Chieti ha annullato il verbale elevato da agenti della PS per la mancata comunicazione dei dati del conducente relativamente ad un precedente verbale già impugnato dal ricorrente innanzi al GdP.

Per il giudice adito, in particolare, il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all'anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell'organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

Avv. Alfredo Matranga

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di CHIETI Dott. **Renzo RENZI**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile n. 1654/2009 R.G.

*tra*

..... residente in LECCE, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo MATRANGA del Foro di LECCE ed elettivamente domiciliato in CHIETI alla Via Madonna degli Angeli n. 85 presso lo studio dell'Avv. Alessandra PICCIANI, giusta procura a margine del ricorso,

ricorrente

e

**PREFETTURA DI CHIETI,**

Opposta

OGGETTO: Opposizione ex articolo 204 *bis* C.d.S.

Conclusioni: per il ricorrente, dichiararsi la nullità del verbale n. 1260001006174 notificatogli dalla **Polizia Stradale di CHIETI** per violazione all'art. 126 *bis* del C.d.S.- Per l'Ente opposto, come rassegnate nelle note a difesa.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.10.2009, il signor .....chiedeva a questo Giudice l'annullamento del verbale n. 1260001006174 notificatogli dalla **Polizia Stradale di CHIETI** il 24.07.2009 per violazione all'art. 126bis/ 2° del CdS - Deduceva che in precedenza era stata contestata, per verbale n. SCV0000846693 violazione dell'art. 142/8 comma del C.d.S. commessa il giorno 01.03.2009, ed accertata a carico del veicolo targato DA87OBP. Nel corpo del verbale era contenuto l'invito a comunicare le generalità e i dati di patente del conducente trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 126 *bis* 2° comma del C.d.S.- Invito a cui non aveva ottemperato atteso che non era più proprietario di quel veicolo al momento dell'accertamento e che, avverso quel verbale (**SCV0000846693**) ed altri verbali, aveva proposto opposizione con ricorso depositato il 06.05.2009 avanti il Giudice di Pace di **PADOVA**, il cui procedimento R.G. 3479/2009 non si era ancora concluso e, pertanto, ai sensi dell'ari. 126 *bis* C.d.S.. la contestazione e non poteva intendersi definitiva. Per altro, **il GdP di PADOVA** aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissato l'udienza di comparizione al 02.11.2009, giusto provvedimento allegato in copia. Nelle more, gli era stato notificato il verbale in questa sede opposto, di cui chiedeva la revoca e l'annullamento, dovendosi ritenere illegittimamente emesso. A seguito di decreto di fissazione di udienza, la **PREFETTURA di CHIETI** inviava la richiesta documentazione, e provvedeva a costituirsi. All'udienza del 08.03.2010. sulla scorta della documentazione in atti, il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con riserva di deposito dei motivi nei termini di rito.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso,tempestivo e pertanto ammissibile, viene accolto dovendosi ritenere che il verbale in questa sede opposto è viziato da nullità del procedimento. Tale profilo di nullità riguarda l'intimazione contenuta nel verbale riguardante la sanzione principale (il n. SCV0000846693) e rivolta all'odierno ricorrente, di fornire i dati del conducente trasgressore nel termine di giorni sessanta di notificazione del provvedimento di accertamento della violazione, in presenza del ricorso proposto nei termini avverso la sanzione principale. E' da ritenersi , infatti illegittima tale richiesta fatta contestualmente alla contestazione della violazione perché proprio riportando quanto precisa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, “ *in nessun caso* il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, atteso che (come puntualizzato dall'art. 126 bis del CdS) occorre che vi sia **definizione della contestazione effettuata** (termine a quo), la quale contestazione si intende **definita** (come prosegue la norma) quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero, - **ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente** – siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi. Ne consegue che il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all'anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell'organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta **definiti** i procedimenti giurisdizionali o

amministrativi. E dunque, nella questione che ci occupa, non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente ..... di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti l'A.G.O. di Padova avverso il verbale principale (o di origine). Infatti, **“dalla esatta esegesi della norma”** può che essere successiva al momento puntualizzato dalla Corte Costituzionale, oltre che a quello dell'avvenuto pagamento della sanzione ridotta. In buona sostanza, recepita la pronuncia della Corte, solo successivamente ai momenti individuati dalla norma (l'art. 126 bis CdS), potrà essere richiesta al proprietario del veicolo l'identificazione so poi invano il termine concesso dalla richiesta avanzata dal Comando potrà essere applicata la sanzione prevista dalla norma. Per le considerazioni esposte, ritenendo questo giudice non legittimo il procedimento sanzionatorio posto in essere nei confronti del ricorrente ..... , revoca ed annulla il verbale n.1260001006174 alla violazione dell'art. 126 *bis* comma 2° C.d.S.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio (Cass. 8540/2005).

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Chieti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ....., *contrariis reiectis*, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca ed annulla il verbale n. 1260001006174 emesso dalla Polizia Stradale di Chieti il 27.06.2009 e notificato il 24.07.2009;
- b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in CHIETI il 08 marzo 2010.

Il Giudice di Pace  
Dott. Renzo RENZI





